

Camera dei Deputati

**Legislatura 19**  
**ATTO SENATO**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/00263**  
presentata da **MARTON BRUNO** il **23/02/2023** nella seduta numero **42**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
PIRRO ELISA	MOVIMENTO 5 STELLE	23/02/2023
DE ROSA RAFFAELE	MOVIMENTO 5 STELLE	23/02/2023

Ministero destinatario :  
**MINISTERO DELLA DIFESA**

Attuale Delegato a rispondere :  
**MINISTERO DELLA DIFESA** , data delega **23/02/2023**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
<b>RISPOSTA GOVERNO</b>		
CROSETTO GUIDO	MINISTRO, DIFESA	20/04/2023

Fasi dell'iter e data di svolgimento :  
RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/04/2023  
CONCLUSO IL 20/04/2023

**TESTO ATTO****Atto Senato****Interrogazione a risposta scritta 4-00263**

presentata da

**BRUNO MARTON****giovedì 23 febbraio 2023, seduta n.042**

MARTON, PIRRO, DE ROSA - Al Ministro della difesa. - Premesso che: l'ente Circoli della Marina militare è un ente pubblico vigilato dal Ministero della difesa e sottoposto al controllo della Corte dei conti, che annovera tra le proprie entrate economiche gli importi derivanti dalle quote associative al cui pagamento è assoggettato obbligatoriamente il personale dei ruoli di sottufficiali e ufficiali in servizio permanente nella Marina militare e nel Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; nella cosiddetta busta paga, o statino delle competenze mensili, di questo personale tra le "altre ritenute" è presente la seguente voce di addebito "circoli MM quota sottufficiali" o "circoli MM quota ufficiali" senza che a monte di tale prelievo forzoso sia rinvenibile un'espressa autorizzazione rilasciata dai militari a favore dell'ente Circoli o dell'amministrazione militare; il 14 gennaio 2015 il Ministro pro tempore della difesa ha risposto ad un'analogha interrogazione, 3-01501 presentata il 3 dicembre 2014 dallo stesso interrogante; il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, sezione prima, con la sentenza n. 990 del 29 giugno 2021, ha categoricamente smentito quanto affermato dal Ministro della difesa nella sua risposta; il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 37 del 13 gennaio 2022 ha respinto l'istanza di sospensiva cautelare avanzata dall'amministrazione militare; la fonte normativa di tale obbligo di contribuzione era data dal regio decreto n. 1935 del 1937, che ha costituito l'ente "Circoli della Regia Marina", approvandone lo statuto, il cui art. 26 disponeva che: "I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota mensile". L'intero regio decreto n. 1935 (e dunque, anche l'art. 26 citato che era la fonte dell'obbligo di contribuzione) è stato abrogato dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 248 del 2010, con decorrenza dal 10 febbraio 2011; sebbene gli artt. da 1829 a 1834 del decreto legislativo n. 66 del 2010 abbiano ridisegnato la disciplina degli interventi di protezione sociale in favore del personale militare e civile delle forze armate e dei familiari non vi è alcuna di tali previsioni normative che, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 248 del 2010, preveda l'imposizione di quota mensile a carico del predetto personale militare; è parere dell'interrogante, in presenza di tale vuoto normativo, che l'obbligo di contribuzione posto a carico del personale della Marina militare si traduca in una prestazione imposta, come tale illegittima e contrastante con la previsione di cui all'articolo 23 della Costituzione, ovvero, per le modalità con le quali il prelievo è operato forzosamente da militari in danno di altri militari, in violazione dell'articolo 235 del codice penale militare di pace e degli articoli 323 e 646 del codice penale; da fonti aperte è possibile apprendere che il Partito per la tutela dei diritti dei militari a seguito dell'acquisizione dei bilanci consuntivi dell'ente Circoli, relativi al triennio 2019-2021, ha indicato in

5.809.866 euro l'importo complessivo delle quote associative riscosse dall'amministrazione militare sulle competenze mensili del personale militare interessato e stimato in circa 13,234 milioni di euro il prelievo forzoso operato dalla medesima amministrazione nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2011 e il 31 dicembre 2018;

il decreto-legge n. 115 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2022, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", a far data dal 22 settembre 2022, con l'articolo 37-bis ("Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare") ha introdotto nel codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) l'articolo 131-bis che, a palese conferma della mancanza, fino al 21 settembre 2022, di qualsivoglia norma impositrice dell'obbligatorietà del pagamento della quota destinata all'ente, al comma 2 ha disposto che, a far data dall'entrata in vigore della norma, 22 settembre 2022: "I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". Il previsto decreto interministeriale non risulta essere stato ancora emanato; l'intervento normativo, introdotto ad hoc dal legislatore in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 115 del 2022, dimostra oltre ogni dubbio che nel periodo di tempo compreso tra il 10 febbraio 2011 e il 21 settembre 2022 i prelievi di denaro effettuati dalla Marina militare sulle competenze mensili dei sottufficiali e degli ufficiali della forza armata e del Corpo delle Capitanerie di porto sono stati disposti ed effettuati in violazione delle norme al tempo vigenti e comunque senza che a monte vi fosse stata una specifica autorizzazione da parte del personale assoggettato al prelievo forzoso;

all'interrogante risulta che già oltre 400 militari abbiano chiesto inutilmente la restituzione delle somme illegittimamente prelevate dalle loro competenze mensili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda segnalare i fatti alle autorità competenti;

se intenda sospendere con effetto immediato l'illegittimo prelievo forzoso;

quali immediate azioni intenda avviare per restituire agli ufficiali e ai sottufficiali quanto a ciascuno di loro è stato illegittimamente sottratto dallo stipendio mensile a titolo di pagamento della quota sociale destinata all'ente Circoli della Marina militare.

(4-00263)

**RISPOSTA ATTO****Atto Senato****Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 015  
all'Interrogazione 4-00263**

Risposta. - Come anticipato dagli stessi interroganti, sulla questione il Dicastero ha avuto modo, in passato, di esprimere la propria posizione, in riscontro ad un'interrogazione svolta il 14 gennaio 2015 presso l'Assemblea del Senato. Al riguardo, riprendendo quanto già esposto in quella sede, si precisa che l'Ente Circoli della Marina militare è stato istituito con il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, inserito poi tra le fonti abrogate a seguito del riordino delle disposizioni regolamentari effettuato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 (detto taglia leggi). Successivamente al provvedimento istitutivo dell'ente, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, ad oggi in vigore, recante "approvazione del nuovo statuto organico dell'Ente Circoli della Marina militare", con il quale il legislatore, operando la radicale sostituzione del precedente statuto dell'ente, ha mantenuto ferma la disposizione che prevede il versamento di una quota mensile a carico dei soci. Si precisa che questa disposizione è rimasta vigente ininterrottamente sino ad oggi, in quanto il decreto taglia leggi non ha né confermato né disposto l'abrogazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, successivamente, non sono mai intervenute disposizioni espresse di abrogazione. In tale ottica, considerata la ratio legis sottesa all'obbligo di tale versamento, appare legittimo il mantenimento dell'attuale disciplina di funzionamento dell'ente, preservando le forme di prelievo delle quote e non attivando alcuna azione di restituzione. In tal senso, l'introduzione dell'art. 131-bis del codice dell'ordinamento militare (articolo inserito dall'art. 37-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142), non ha natura innovativa ma svolge una funzione meramente "ricognitiva", riconoscendo l'ininterrotta valenza dello statuto dell'ente. Sul punto, si evidenzia che le vicende giurisdizionali tuttora in atto davanti al giudice amministrativo sono ancora pendenti in sede di appello e non è stata adottata alcuna decisione. Quel che è certo, invece, è che in attuazione del principio di trasparenza e a maggior garanzia dei soci ordinari, la disposizione da ultimo introdotta ha previsto, per il futuro, che la rideterminazione delle quote debba avvenire con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze e non più con determinazione dirigenziale, come invece avvenuto sino ad oggi.

**CROSETTO GUIDO** Ministro della difesa

18/04/2023